



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XX R.G.

Il Giudice

premesso che:

- ROMOLO ha proposto azione nei confronti di ALFA spa (già Banca BETA) al fine di farne accertare la responsabilità in ordine alle seguenti condotte: 1) ritardo nella erogazione nella terza tranche di mutuo di € 30.000,00; 2) omessa corresponsione della quarta tranche di mutuo, pari ad € 50.000,00; 3) induzione allo sconfinamento sul conto corrente personale per un importo di € 60.000,00 ad un tasso di interesse superiore rispetto a quello previsto nel contratto di mutuo; 4) costrizione ad effettuare in favore dell'istituto di credito il versamento di € 60.000,00 al fine di ottenere lo svincolo ipotecario; 5) mancata concessione del frazionamento del mutuo con svincolo ipotecario relativamente al secondo immobile;

rilevato che all'esito della fase istruttoria:

- non appare raggiunta la prova in ordine all'effettivo e concreto stato di avanzamento dei lavori (tale condizione, ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo, era necessaria per la consegna del capitale);
- non appare raggiunta la prova in ordine alla presunta "induzione" allo sconfinamento sul conto corrente personale del ROMOLO, non solo perché gli interessi praticati sul conto corrente personale erano allo stesso ben noti, ma anche perché appare ragionevole ritenere che SEMPRONIO, consulente finanziario e curatore dei rapporti tra le Banche e il ROMOLO, avesse consigliato il proprio cliente nell'adozione delle scelte finanziarie;
- la mancata concessione del frazionamento del mutuo con svincolo ipotecario del secondo immobile, come peraltro evidenziato dallo stesso attore, appare collegata alla mancata erogazione del mutuo in favore di MEVIO, promissario acquirente del secondo immobile, circostanza quest'ultima involgente i rapporti tra il MEVIO (soggetto terzo) e l'istituto di credito;
- contraddittorie appaiono le argomentazioni in ordine ad una illegittima dazione di € 60.000,00 da imputarsi a deconto del mutuo, possibilità, quest'ultima, esclusa dal contratto di mutuo;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto

dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

l'attore abbandonerà il giudizio, corrispondendo alla convenuta le spese legali che, allo stato e a soli fini conciliativi, si quantificano in € 5.770,00, oltre spese generali, IVA e CAP.

Fissa l'udienza del XX.V.XXIX per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, X.III.XXIX

Il Giudice
dott.ssa LLLLL